

*Concordato preventivo e pagamenti in esecuzione di contratti in corso*

Tribunale di Lucca, sentenza 27 gennaio 2017, n. 216. Estensore Mondini.

**Concordato preventivo – Effetti – Pagamenti in esecuzione di contratti in corso – Efficacia – Esclusione – Limiti**

*I pagamenti effettuati dall'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, relativi a debiti sorti anteriormente all'inizio della procedura da contratti per il resto esauriti, non si sottraggono alla regola dell'inefficacia a meno che siano stati autorizzati dal giudice delegato ai sensi dell'art. 167 l. fall.*

*(Massima a cura di Antonio Mondini - Riproduzione riservata)*

Premesso in fatto che

1. C.D., quale curatore del Fallimento della E. Industriali spa, il 15.1.2015, ha citato in giudizio la A. s.r.l. e ha chiesto al Tribunale di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 2772,00, oltre interessi legali, pagata dalla E., senza autorizzazione del giudice delegato, indebitamente, dopo che la stessa, il 31.3.2011, aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in adempimento di fatture emesse dalla A. s.r.l., tra il 31.1.2001 e il 15.3.2011, per compensi di servizi di trasporto;
2. la D., dopo avere esposto che il 25 gennaio 2012 il Tribunale di Lucca aveva rigettato la domanda di concordato ed aveva dichiarato il fallimento della E., ha sostenuto che la domanda doveva ritenersi fondata ai sensi degli articoli 167, 168, 184 e 111 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi dell'art. 67, comma 2°, della stessa Legge;
3. la A. s.r.l. non si è costituita;
4. i pagamenti (avvenuti mediante rimesse bancarie), la data della loro esecuzione, l'anteriorità dei crediti della convenuta rispetto alla data del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato risultano dai documenti prodotti dalla Curatela come allegati 2 e da 7 a 11 dell'atto introduttivo;

considerato che

A. in una fattispecie affatto simile a quella che occupa, la Corte di Cassazione, con sentenza 12 gennaio 2007, n. [578](#), ha affermato che "dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum" ... come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio

dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la "par condicio"; l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 legge fallim”;

B. in senso analogo la Corte si è espressa anche con le sentenze 24 febbraio 2006, n. 4234; 3 dicembre 2002, n. 17162, e 28 agosto 1995, n. 9030;

C. l'affermazione contraria, fatta dalla Corte nella sentenza 29 novembre 2005, n. 26036 -secondo cui il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità ... di azioni ai sensi dell'art. 44 l.fall. ... essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 l.fall., soltanto le disposizioni degli artt. da 55 a 63 della medesima legge; pertanto il pagamento di un debito preconcorsuario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori”-, è rimasta di minoranza e si regge, da un lato ed essenzialmente, su un argomento letterale confutato dagli argomenti logico sistematici evidenziati dalla sentenza 578/2007 e retrospettivamente smentito dall'art. 182 quinquies, comma 4°, Legge Fallimentare, inserito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, dall'altro lato e secondariamente, su un assunto (essere il pagamento di un debito pregresso un atto di ordinaria amministrazione) contrastante, nella sua assolutezza e specificamente laddove si tratti di pagamenti di debiti pregressi afferenti a rapporti contrattuali per il resto esauriti, con il ripetuto avviso per cui, “in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto (...) dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi” (Cassazione, 21 ottobre 2011, n. 21924; Cass. 20.10.2005, n. 20291; Cass. 11.8.2004, n. 15484).

D. l'inefficacia del pagamento comporta, secondo la regola generale dell'art. 2033 c.c., l'obbligo della A. s.r.l. di restituzione della somma ricevuta, pari, complessivamente ad € 2772,00, oltre interessi corrispettivi con decorrenza dalle date dei singoli pagamenti al saldo (sulla decorrenza degli interessi, si richiama la sentenza della Corte di

Cassazione 27/11/2013, n. 26501);

E. le spese devono seguire la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al DM55/2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla Curatela,

PQM

il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da C.D., quale curatore del Fallimento della E. Industriali spa, dichiara inefficaci nei confronti della Curatela, i pagamenti oggetto di causa, effettuati dalla società fallita in favore della A. s.r.l. e condanna la convenuta a restituire alla attrice la somma di € 2772,00, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al saldo;

condanna la A. s.r.l. a rifondere a C.D., quale curatore del Fallimento della E. Industriali spa, le spese di causa, liquidate in € 2500,00, oltre spese forfetarie, Iva e cpa, come per legge.

Lucca 27.1.2017

Il Giudice  
Dottor Antonio Mondini